

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 687/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 688/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 689/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 150/84 5
- Regolamento (CEE) n. 690/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 10
- Regolamento (CEE) n. 691/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine non disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 15
- Regolamento (CEE) n. 692/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81 16
- Regolamento (CEE) n. 693/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 17
- Regolamento (CEE) n. 694/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79 18
- Regolamento (CEE) n. 695/84 della Commissione, del 15 marzo 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate 19

Regolamento (CEE) n. 696/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare . . .	23
Regolamento (CEE) n. 697/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare	26
Regolamento (CEE) n. 698/84 della Commissione, del 14 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento duro alla Repubblica di Tunisia a titolo di aiuto alimentare . . .	29
* Regolamento (CEE) n. 699/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	32
* Regolamento (CEE) n. 700/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio	33
* Regolamento (CEE) n. 701/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo	34
Regolamento (CEE) n. 702/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	37
Regolamento (CEE) n. 703/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . .	42
Regolamento (CEE) n. 704/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	44
Regolamento (CEE) n. 705/84 della Commissione, del 16 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .	45
* Regolamento (CEE) n. 706/84 del Consiglio, del 16 marzo 1984, che impone un dazio compensativo definitivo nell'ambito della procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna e che prevede la riscossione definitiva del dazio provvisorio	47

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

84/156/CEE :

* Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini	49
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 687/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 marzo 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	94,89
10.01 B II	Frumento duro	137,53 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	95,35 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	81,69
10.04	Avena	91,24
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	65,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	12,88 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	80,99 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	147,82
11.01 B	Farine di segala	148,43
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	226,83
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	157,46

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 688/84 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 marzo 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,17	0,17	0
10.01 B II	Frumento duro	0	6,33	6,33	6,33
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,63	0,63	0,63
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,65	4,65	4,65
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,25	0,25	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,30	0,30	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,23	0,23	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,12	1,12	1,12	1,12
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,84	0,84	0,84	0,84
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,98	0,98	0,98	0,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 689/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 150/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/81⁽⁶⁾, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2769/82⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti;

che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 150/84 della Commissione⁽¹¹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Tra il 19 marzo e il 4 maggio 1984 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- 680 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo di intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° agosto 1983;
- circa 1 700 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo tedesco e acquistate anteriormente al 1° novembre 1983;
- circa 750 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1983;
- 110 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo di intervento greco ed acquistate anteriormente al 9 ottobre 1983;
- circa 3 000 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° giugno 1983;
- circa 67 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° settembre 1983;
- circa 2 000 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1983;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1982, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1984, pag. 13.

- circa 1 850 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° maggio 1983;
- circa 1 250 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° settembre 1983.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;

- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 30 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 15 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 65 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 50 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 150/84 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμή πωλήσεως (ECU/100 χγρ) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1)
--	---	--	---

a) Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been

			A	B
Belgique/België	— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :			
	— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :			
	Taureaux 55 % / Stieren 55 %	634	150,00	160,00
	Bœufs 55 % / Ossen 55 %	46	150,00	160,00
Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von :			
	Bullen A	1 356	165,00	175,00
	Ochsen A	342	160,00	170,00
France	— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :			
	Bœufs U, R, O	500	135,00	145,00
	Jeunes bovins U, R, O	250	135,00	145,00
Ελλάδα	— Εμπρόσθια τεταρτημόρια ευθείας τομής με 8 πλευρές, προερχόμενα από :			
	Μόσχους Β	12	160,00	170,00
	Μόσχους Γ	0,2	160,00	170,00
	— Εμπρόσθια τεταρτημόρια ευθείας τομής με 10 πλευρές, προερχόμενα από :			
	Μόσχους Β	89	160,00	170,00
	Μόσχους Γ	9	160,00	170,00
Italia	— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :			
	Vitelloni 1	2 461	125,00	135,00
	Vitelloni 2	539	118,00	128,00
United Kingdom	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :			
	Steers M, H	19	125,00	135,00
B. Northern Ireland	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :			
	Steers L/M, L/H, T	35	125,00	135,00
	— Forequarters cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :			
	Steers L/M, L/H, T	13	115,00	125,00

b) Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2)

Danmark	— Af ungtyre 1. kvalitet :			
	Bryst og slag	550	170,00	180,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	940	235,00	245,00
	— Af tyre prima :			
	Bryst og slag	400	155,00	165,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	55	213,00	223,00
— Af stude 1 :				
Bryst og slag	50	145,00	155,00	
Øvrigt kød af forfjerdinger	5	203,00	213,00	

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkaufspreise (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Τιμή πώλησεως (ECU/100 χγρ) ⁽¹⁾ Selling prices (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Prix de vente (Écus/100 kg) ⁽¹⁾ Prezzi di vendita (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) ⁽¹⁾
--	---	--	--

b) Udbenet kød⁽²⁾ — Fleisch ohne Knochen⁽²⁾ — Αποστεωμένο κρέας⁽²⁾ — Boned beef⁽²⁾ — Viande désossée⁽²⁾ — Carni senza osso⁽²⁾ — Vlees zonder been⁽²⁾

		A		B	
Ireland	— From steers 1 and 2:				
	Forequarters (excluding cube rolls)	686	248,00	258,00	
	Plates and flanks	500	180,00	190,00	
	Thin flanks	250	164,00	174,00	
	Shins and shanks	200	220,00	230,00	
	Shins	44	220,00	230,00	
	Shanks	163	227,00	237,00	
United Kingdom	— From steers:				
	Thin flanks	75	175,00	185,00	
	Flanks (plate)	150	175,00	185,00	
	Briskets	100	180,00	190,00	
	Ponies	532	259,00	269,00	
	Pony parts	40	228,00	238,00	
	Clod and sticking	350	240,00	250,00	
	Chuck	1	230,00	240,00	
Striploin flank-edge	1	145,00	155,00		
Thick rib	1	230,00	240,00		

(1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

A. Finder anvendelse på kød bestemt til konserverfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.

A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.

A. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.

A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.

A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1^{er} paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2182/77.

A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.

B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.

B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.

B. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.

B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.

B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des produits visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2182/77.

B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles
Tél. 02/230 1740, télex 240 76 OBEA BRU B
- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat, 82
1040 Brussel
- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 7 72 / 773, Telex : 04 11 56
- ΕΛΛΑΔΑ :** Κτηνοτροφική
οδός Βηλαρά 2
Αθήνα 10437
τηλ. 5 24 89 38, τέλεξ 221 683
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 690/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 151/84 ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 ⁽⁵⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio ⁽⁷⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione ⁽⁸⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di

detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 19 marzo al 4 maggio 1984 si procede alla vendita di circa:

- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1983;
- 2 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1983;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° maggio 1983;
- 900 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° settembre 1983.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1984, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne⁽¹⁾(²) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ECU per tonne⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata⁽¹⁾(²) — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton⁽¹⁾(²)

1. DANMARK	<i>Ungtyre 1. kvalitet</i>	<i>Tyre prima</i>
Øvrigt kød af forfjerdinger	2 775	2 605
Bryst og slag	1 875	1 840
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A</i>	<i>Ochsen A</i>
Filet	10 945	10 600
Roastbeef	6 405	6 355
Oberschalen	4 280	4 230
Unterschalen	4 185	4 085
Kugeln	—	3 925
Hüften	3 800	3 745
Kniekehlfleisch	3 150	3 150
Hessen	2 700	2 700
3. IRELAND		<i>Steers 1, 2</i>
Fillets		10 880
Striploins		7 245
Insides		4 200
Outsides		4 000
Knuckles		3 815
Rumps		4 325
Cube rolls		5 470
Forequarters (excluding cube rolls)		2 660
Plates and flanks		1 950
Thin flanks		1 950
Briskets		2 255
Plates		1 950
Shins and shanks		2 400
Shins		2 400
Shanks		2 400
4. UNITED KINGDOM		<i>Steers</i>
Fillets		10 160
Striploins		6 545
Topsides		4 525
Silversides		4 145
Thick flanks		3 645
Rumps		4 400
Foreribs		4 200
Thin flanks		1 950
Flanks (plate)		1 950
Shins and shanks		2 700
Ponies		2 930
Pony parts		2 450
Clod and sticking		2 605
Brisket		2 325
Hindquarter skirt		2 100

- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 772/773, Telex : 411 156
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 691/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine non disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento danese e del Regno Unito dispongono di alcune scorte di carni non disossate d'intervento acquistate nel 1982; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 128 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1983;
- 643 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1983.

2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 24 aprile 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 692/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 1984****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 984/81 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3346/83⁽³⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° settembre 1983; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° novembre 1983;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° settembre 1983, che figura all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 984/81, è sostituita dalla data del 1° novembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 29. 11. 1983, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 693/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 1984****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 1 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1983;
 - 1 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1983;
 - 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° giugno 1983;
 - 900 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° settembre 1983.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 7 maggio 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 694/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2959/83⁽³⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 30 settembre 1983; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 30 novembre 1983;considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁴⁾, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 settembre 1983, che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2374/79, è sostituita dalla data del 30 novembre 1983.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recano indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 695/84 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1984

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽³⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, possa essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita dei prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato, al fine di garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dia diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 149/84 della Commissione⁽⁵⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - a) 1 570 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e prese in consegna prima del 1° luglio 1983;
 - b) 2 450 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e prese in consegna prima del 1° maggio 1983;
 - c) 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1983.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'importo della cauzione prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 260 ECU/100 kg.

Articolo 3

Per i pezzi di cui ai punti 2 b) e 3 b) dell'allegato I, venduti in virtù del presente regolamento, non sono concesse restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 149/84 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1984, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. FRANCE		2. IRELAND		3. DANMARK	
Filet	7 000	a) Filets	9 300	a) Mørbrad med	
Faux filet	3 700	Striploins	5 500	bimørbrad	7 600
Tende de tranche	3 600	Insides	3 270	Filet med entrecôte	
Semelle	3 000	Outsides	3 220	og tyndsteg	3 900
Tranche grasse	3 300	Knuckles	3 120	Inderlår med kappe	3 300
Rumsteak	3 100	Rumps	3 300	Tykstegsfilet med	
Bavette	3 000	Cube rolls	4 100	kappe	3 400
Entrecôte	3 400	b) Shins and shanks	1 100	Klump med kappe	3 200
Jarret	1 200	Shins	1 100	Yderlår med	
		Plates and flanks	700	lårtunge	3 200
		Forequarters	1 400	b) Bryst og slag	800
		Flanks	700	Øvrigt kød af	
		Plates	700	forfjerdinger	1 200

- ⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- ⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- ⁽¹⁾ Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- ⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- ⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- ⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- ⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- ⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- ⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- ⁽²⁾ Οι τιμές αυτές ισχύουν για καθαρό βάρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- ⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- ⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- ⁽²⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- ⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

DANMARK : Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

FRANCE : OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43

IRELAND : Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Kenia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Kenia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 16 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queens Walk, UK-Reading RG1 7 QW, Berkshire (telex 848 302).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 27 marzo 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 aprile al 15 maggio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	16 000	Robert Hinton & Son Ltd Block B Parsonage Road Stratton St Margaret Swindon Wiltshire	Swindon

REGOLAMENTO (CEE) N. 697/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Sudan.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Sudan.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 8 759 tonnellate (12 000 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7^e (telex 270 807).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti;
 - umidità : massimo 14 %;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SUDAN ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Port Sudan.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 27 marzo 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 aprile al 20 maggio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Sudan tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	600 t	Agri Cher route de la Charité F-18028 Bourges cedex	Silo Agri Cher Tracy/Loire (58)
	2 300 t	SCA du Saucerrois 86/87, avenue Delattre de Tassigny F-18028 Bourges cedex	Pouigny (58)
	900 t	Scan ZI Saint-Éloi boîte postale A 22 F-58002 Nevers Cedex	Silo de Guerrigny (58)
	3 200 t	Covyno 9, place des Abattoirs F-58500 Clamecy	Entrains/Nohain
	1 300 t	SCADEC route de Devize F-58340 Cergy-la-Tour	Cergy-la-Tour (58)
	900 t	SCA Saint-Valérien F-89150 Saint-Valérien	Saint-Valérien (89)
	2 000 t	Coopaset F-89520 Saint-Sauveur	Saint-Sauveur (89)
	800 t	SCA de Pont/Yonne et Sergines boîte postale 10 F-89140 Pont/Yonne	Pont/Yonne

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1984

relativo alla fornitura di frumento duro alla Repubblica di Tunisia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel

quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Tunisia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Tunisia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 4 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento.
Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento** :
— in sacchi nuovi : sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
— peso netto dei sacchi : 50 kg ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« FROMENT DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA TUNISIE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : *cif.*
13. **Porto di sbarco** : Port Tunis.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 27 marzo 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 aprile al 15 maggio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Tunisia tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	4 000	Italsilos di Foggia	Foggia

REGOLAMENTO (CEE) N. 699/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo alle modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83 ⁽⁶⁾, prevede la soglia a partire dalla quale i divari tra tassi di cambio a termine e tassi di cambio in contanti sono presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi differenziali; che tale soglia è troppo elevata per poter

evitare distorsioni tra imprese situate in Stati membri differenti; che, per ridurre le possibilità di distorsione, occorre diminuire la soglia in questione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, i termini «è fissata a 2,5» sono sostituiti da «è fissata a 0,5».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 21.10. 1983, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 700/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 35 000 ECU; che, in data 14 marzo 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 marzo 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.30 A ex I (Codice Nimexe 28.30-12)	Cloruro di ammonio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 701/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, all'importazione dei prodotti vinicoli deve essere riscossa una tassa di compensazione se il prezzo d'offerta franco frontiera di tali prodotti, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento dei prodotti medesimi; che la tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo⁽³⁾, prevede all'articolo 5 che i vini provenienti dai paesi terzi, e non compresi tra i vini per i quali è fissato un prezzo di riferimento particolare, sono soggetti alla tassa di compensazione valida per i vini rossi o, secondo il caso, per i vini bianchi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3400/83 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi di riferimento applicabili dal 16 dicembre 1983 al 31 agosto 1984, nel settore vitivinicolo;

considerando che, per ogni prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito, sulla base di tutti i dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni; che tali dati sono precisati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, relativo alle modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione delle tasse di compensazione nel settore del vino⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/77⁽⁶⁾;

considerando che, in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi d'offerta franco frontiera devono essere calcolati sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei relativi prodotti; che nel calcolare tali prezzi non deve essere tenuto conto delle informazioni riguardanti offerte che non hanno incidenza economica sul mercato, specie per il volume limitato cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi considerati devono essere adeguati quando non si applicano franco frontiera della Comunità o ad un prodotto corrispondente a quello il cui prezzo d'orientamento è stato preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che la tassa di compensazione per un prodotto deve essere fissata per grado/hl o per hl, secondo che il prezzo di riferimento per tale prodotto sia fissato per grado/hl o per hl;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1019/70, la tassa di compensazione viene modificata qualora si constati una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che i prezzi attualmente constatati per i vini importati in bottiglie si situano ad un livello generalmente superiore a quello che rende necessaria l'applicazione di una tassa di compensazione; che, stando così le cose, è opportuno fissare la tassa di compensazione a 0 ECU per i vini importati in bottiglie; che per gli altri prodotti, nonché per i vini importati sciolti, non essendosi verificata nessuna variazione delle quotazioni, è opportuno mantenere le tasse di compensazione attualmente in vigore;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 167/81 della Commissione⁽⁷⁾; che è pertanto opportuno abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.

(4) GU n. L 337 del 2. 12. 1983, pag. 14.

(5) GU n. L 118 dell'1. 6. 1970, pag. 13.

(6) GU n. L 149 del 17. 6. 1977, pag. 10.

(7) GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 17.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

1. Le tasse di compensazione applicabili nel settore vitivinicolo sono fissate ai livelli indicati in allegato.
2. Il regolamento (CEE) n. 167/81 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della tassa di compensazione
ex 20.07 A I e B I	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uve), concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % :	
	— bianco	0,23 ECU/% vol potenziale/hl
	— altri	0,25 ECU/% vol potenziale/hl
ex 22.05 C	Vino rosso e vino rosato :	
	a) presentato in recipienti contenuti 2 l o meno	0 ECU/% vol effettiva/hl
	b) altri	0,27 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Vino bianco :	
	— presentato col nome del vitigno Riesling o Sylvaner	0 ECU/hl ⁽¹⁾
	— altri :	
	a) presentati in recipienti contenuti 2 l o meno	0 ECU/% vol effettiva/hl
	b) presentati in recipienti contenuti più di 2 l	0,24 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Mosti di uve fresche mutizzati con alcole ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune	0 ECU/% vol totale/hl
ex 22.05 C	Vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune	0 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune :	
	— destinato alla trasformazione sotto controllo doganale o amministrativo che presenta le stesse garanzie in prodotti altri che alla voce 22.05 della tariffa doganale comune	0 ECU/hl
	— altri	10 ECU/hl

⁽¹⁾ Per beneficiare dell'esenzione della tassa di compensazione, la menzione Riesling o Sylvaner deve figurare obbligatoriamente sul documento V I 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 702/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

**che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1569/72, gli importi differenziali per gli Stati membri che mantengono tra le loro monete un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della percentuale che rappresenta la differenza tra :

- il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agraria comune e
- il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

che ciò induce a prevedere importi differenziali che rimangono fissi fintantoché restano invariati i dati necessari per il loro calcolo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, gli importi differenziali per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della media delle percentuali che rappresentano la differenza tra :

- il rapporto fra il tasso di conversione applicato nell'ambito della politica agraria comune per la moneta dello Stato membro interessato e la parità effettiva di ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % e

- il tasso di cambio in contanti constatato nel corso di un determinato periodo per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui sopra ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti ; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % dal regolamento (CEE) n. 2300/73⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/84⁽⁸⁾ ;

considerando che qualora, per uno o più mesi, non fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica il tasso preso in considerazione per il mese precedente o il mese successivo, secondo i casi ;

considerando che, per quanto concerne la sterlina inglese, la lira italiana e la dracma greca, è opportuno calcolare gli importi differenziali sulla base dei corsi del periodo di riferimento dal 7 al 13 marzo 1984 ;

considerando che, per quanto concerne la dracma greca e la sterlina inglese, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 registra più di un punto rispetto alla percentuale presa in considerazione dalla fissazione precedente ;

considerando, che, per quanto concerne talune monete, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato più sopra supera lo 0,5 % per taluni mesi a termine ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui sopra, conduce a fissare gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,1085	+ 0,1085	+ 0,1104	+ 0,1138	+ 0,1138	+ 0,1231
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	- 0,1085	- 0,1085	- 0,1104	- 0,1138	- 0,1138	- 0,1231
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	—	—	—	—	—	—
— Paesi Bassi	- 0,0436	- 0,0436	- 0,0436	- 0,0436	- 0,0436	- 0,0436
— UEBL	- 0,1085	- 0,1110	- 0,1170	- 0,1229	- 0,1229	- 0,1380
— Francia	- 0,1581	- 0,1618	- 0,1708	- 0,1800	- 0,1800	- 0,2043
— Danimarca	- 0,0983	- 0,0983	- 0,1015	- 0,1057	- 0,1057	- 0,1163
— Irlanda	- 0,1085	- 0,1094	- 0,1153	- 0,1212	- 0,1212	- 0,1376
— Regno Unito	- 0,0649	- 0,0649	- 0,0655	- 0,0681	- 0,0681	- 0,0757
— Italia	- 0,1345	- 0,1401	- 0,1498	- 0,1593	- 0,1593	- 0,1878
— Grecia	- 0,2136	- 0,2136	- 0,2155	- 0,2189	- 0,2189	- 0,2282
2. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0678	+ 0,0678	+ 0,0690	+ 0,0719	+ 0,0719	+ 0,0803
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	- 0,0678	- 0,0678	- 0,0690	- 0,0719	- 0,0719	- 0,0803
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	+ 0,0456	+ 0,0456	+ 0,0456	+ 0,0456	+ 0,0456	+ 0,0456
— Paesi Bassi	—	—	—	—	—	—
— UEBL	- 0,0678	- 0,0698	- 0,0755	- 0,0810	- 0,0810	- 0,0952
— Francia	- 0,1197	- 0,1229	- 0,1316	- 0,1404	- 0,1404	- 0,1639
— Danimarca	- 0,0572	- 0,0572	- 0,0597	- 0,0634	- 0,0634	- 0,0731
— Irlanda	- 0,0678	- 0,0682	- 0,0739	- 0,0792	- 0,0792	- 0,0948
— Regno Unito	- 0,0223	- 0,0223	- 0,0223	- 0,0243	- 0,0243	- 0,0310
— Italia	- 0,0951	- 0,1002	- 0,1096	- 0,1187	- 0,1187	- 0,1464
— Grecia	- 0,1778	- 0,1778	- 0,1790	- 0,1819	- 0,1819	- 0,1903
3. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	—	—	- 0,0016	- 0,0042	- 0,0042	- 0,0104
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	—	—	+ 0,0016	+ 0,0042	+ 0,0042	+ 0,0104
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	+ 0,1217	+ 0,1242	+ 0,1304	+ 0,1365	+ 0,1365	+ 0,1524
— Paesi Bassi	+ 0,0728	+ 0,0748	+ 0,0807	+ 0,0863	+ 0,0863	+ 0,1013
— UEBL	—	—	—	—	—	—
— Francia	- 0,0556	- 0,0556	- 0,0556	- 0,0582	- 0,0582	- 0,0679
— Danimarca	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0117	+ 0,0135	+ 0,0135	+ 0,0183
— Irlanda	—	—	—	—	—	—
— Regno Unito	+ 0,0489	+ 0,0489	+ 0,0519	+ 0,0553	+ 0,0553	+ 0,0633
— Italia	- 0,0292	- 0,0292	- 0,0311	- 0,0348	- 0,0348	- 0,0489
— Grecia	- 0,1180	- 0,1180	- 0,1164	- 0,1138	- 0,1138	- 0,1076

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	—	—	—	— 0,0025	— 0,0025	— 0,0100
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	—	—	—	+ 0,0025	+ 0,0025	+ 0,0100
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	+ 0,1217	+ 0,1226	+ 0,1287	+ 0,1347	+ 0,1347	+ 0,1520
— Paesi Bassi	+ 0,0728	+ 0,0732	+ 0,0790	+ 0,0855	+ 0,0855	+ 0,1009
— UEBL	—	—	—	—	—	—
— Francia	— 0,0556	— 0,0556	— 0,0565	— 0,0600	— 0,0600	— 0,0684
— Danimarca	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0114	+ 0,0117	+ 0,0117	+ 0,0178
— Irlanda	—	—	—	—	—	—
— Regno Unito	+ 0,0489	+ 0,0489	+ 0,0502	+ 0,0535	+ 0,0535	+ 0,0628
— Italia	— 0,0292	— 0,0292	— 0,0327	— 0,0366	— 0,0366	— 0,0493
— Grecia	— 0,1180	— 0,1180	— 0,1180	— 0,1155	— 0,1155	— 0,1280
8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	— 0,0301	— 0,0321	— 0,0387	— 0,0452	— 0,0452	— 0,0662
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	+ 0,0301	+ 0,0321	+ 0,0387	+ 0,0452	+ 0,0452	+ 0,0662
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	+ 0,1554	+ 0,1611	+ 0,1711	+ 0,1811	+ 0,1811	+ 0,2123
— Paesi Bassi	+ 0,1051	+ 0,1103	+ 0,1200	+ 0,1295	+ 0,1295	+ 0,1598
— UEBL	+ 0,0301	+ 0,0301	+ 0,0320	+ 0,0358	+ 0,0358	+ 0,0504
— Francia	— 0,0272	— 0,0272	— 0,0272	— 0,0272	— 0,0272	— 0,0247
— Danimarca	+ 0,0419	+ 0,0428	+ 0,0492	+ 0,0548	+ 0,0548	+ 0,0744
— Irlanda	+ 0,0301	+ 0,0301	+ 0,0337	+ 0,0376	+ 0,0376	+ 0,0508
— Regno Unito	+ 0,0805	+ 0,0831	+ 0,0905	+ 0,0977	+ 0,0977	+ 0,1206
— Italia	—	—	—	—	—	—
— Grecia	— 0,0914	— 0,0894	— 0,0828	— 0,0763	— 0,0763	— 0,0553
9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese.						
Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	— 0,1338	— 0,1338	— 0,1338	— 0,1338	— 0,1338	— 0,1338
Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1338
Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)						
Semi raccolti in :						
— Germania	+ 0,2717	+ 0,2717	+ 0,2737	+ 0,2771	+ 0,2771	+ 0,2867
— Paesi Bassi	+ 0,2163	+ 0,2163	+ 0,2175	+ 0,2205	+ 0,2205	+ 0,2291
— UEBL	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1322	+ 0,1296	+ 0,1296	+ 0,1236
— Francia	+ 0,0707	+ 0,0706	+ 0,0649	+ 0,0590	+ 0,0590	+ 0,0434
— Danimarca	+ 0,1467	+ 0,1467	+ 0,1467	+ 0,1467	+ 0,1467	+ 0,1467
— Irlanda	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1338	+ 0,1314	+ 0,1314	+ 0,1240
— Regno Unito	+ 0,1892	+ 0,1892	+ 0,1892	+ 0,1892	+ 0,1892	+ 0,1892
— Italia	+ 0,1006	+ 0,0986	+ 0,0922	+ 0,0859	+ 0,0859	+ 0,0661
— Grecia	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 703/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	41,676
ex 12.01	Semi di girasole	42,735

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984	agosto 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	41,676	41,676	41,404	41,434	41,815	41,815
ex 12.01	Semi di girasole	42,735	42,399	41,723	41,753	41,869	—

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,24184	DM
1 ECU =	2,52595	Fl
1 ECU =	44,9008	FB/Flux
1 ECU =	6,87456	FF
1 ECU =	8,14104	Dkr
1 ECU =	0,725690	£ (Irl.)
1 ECU =	0,589807	£ (GB)
1 ECU =	1 381,39	Lit
1 ECU =	87,5810	Dra

REGOLAMENTO (CEE) N. 704/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 682/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 69.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	44,35 37,79 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 705/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 508/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 641/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 marzo 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 508/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 G ⁽²⁾	86,60	83,58
11.02 A VII ⁽²⁾	86,60	83,58
11.02 B II d) ⁽²⁾	134,12	131,10
11.02 C VI ⁽²⁾	134,12	131,10
11.02 D VI ⁽²⁾	86,60	83,58
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	153,53	147,49
11.02 F VII ⁽²⁾	86,60	83,58

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/84 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1984

che impone un dazio compensativo definitivo nell'ambito della procedura antisovvenzione relativa alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna e che prevede la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Dazio provvisorio

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3271/83 ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio gli esportatori, l'importatore e i rappresentanti del governo spagnolo hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Gli esportatori hanno presentato inoltre osservazioni scritte per illustrare il proprio punto di vista sulla sovvenzione e, in seguito alla loro richiesta, sono stati informati in merito a taluni fatti ed alle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive.

C. Sovvenzione

(3) Dopo aver esaminato l'applicazione del sistema spagnolo d'imposizione indiretta sugli accessori per tubi di ghisa, nonché la struttura degli input dei produttori spagnoli del prodotto in questione, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che il totale delle imposte indirette cumulative riscosse

nei diversi stadi anteriori di produzione sulle merci che rientrano materialmente nella produzione degli accessori per tubi esportati era pari al 2,6 % e pertanto l'8,9 % del rimborso dell'imposta (pari all'11,5 %) doveva essere considerato come una sovvenzione all'esportazione. Dopo l'aumento delle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari deciso dal governo spagnolo con decorrenza dal 1° gennaio 1984, la Commissione ha nuovamente calcolato l'incidenza cumulativa delle imposte suddette. In base al nuovo computo il totale di tutte le imposte indirette cumulative riscosse nei diversi stadi anteriori di produzione sulle merci che rientrano materialmente nella produzione degli accessori per tubi esportati ammonta a 3,1 % e quindi la percentuale di sovvenzione all'esportazione scende a 8,4 %.

D. Pregiudizio

(4) Non sono stati adottati nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 3271/83. Secondo la Commissione, dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che le importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna, considerate isolatamente rispetto ad altri fattori, sono tali da provocare grave pregiudizio.

E. Interesse della Comunità

(5) Non avendo i consumatori comunitari addotto nuovi elementi di prova, la Commissione ha confermato le risultanze preliminari ed ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

Per salvaguardare gli interessi comunitari è quindi necessario istituire misure compensative nei confronti delle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Spagna.

F. Impegni

(6) Gli esportatori interessati, essendo stati informati in merito alle risultanze definitive dell'inchiesta, hanno offerto impegni per le loro esportazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile e il governo spagnolo si è detto disposto a garantire tali impegni.

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 322 del 19. 11. 1983, pag. 13.

- (7) In seguito alle consultazioni che si sono svolte nel comitato consultivo in merito alle possibilità di accettazione di tali impegni, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di imposizione di un dazio compensativo definitivo, il cui ammontare deve essere inferiore all'importo del dazio compensatorio provvisorio.
- (8) Data l'incertezza quanto all'applicazione pratica e agli effetti al livello del mercato comunitario di impegni quali gli impegni che sono stati offerti, non pare opportuno accettare questi ultimi per concludere la procedura.

G. Riscossione del dazio provvisorio

- (9) Gli importi versati a titolo del dazio provvisorio compensativo devono essere definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo sugli accessori per tubi di ghisa malleabile, della voce ex 73.20 della

tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimexe 73.20-30, originari della Spagna.

2. L'aliquota del dazio è uguale a 8,4 % del prezzo per tonnellata, franco frontiera comunitaria.

3. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano al dazio suddetto.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3271/83 sono riscossi definitivamente sino ad un massimo dell'8,9 % per le importazioni immesse in libera pratica nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 e sino a un massimo dell'8,4 % per le altre importazioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1984

concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

(84/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾ in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di queste sostanze;

considerando che il mercurio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di mercurio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di mercurio di tali industrie;

considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di mercurio;

considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;

considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di mercurio di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 25. 1. 1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 300.

⁽⁴⁾ GU n. C 286 del 24. 10. 1983, pag. 1.

previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d'azione specifici per questo fine non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che per gli scarichi di determinate categorie di stabilimenti non è possibile, a causa della dispersione delle fonti, né fissare, né controllare regolarmente le norme di emissione; che è quindi necessario stabilire programmi specifici per la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento da mercurio dovuto a tali stabilimenti; che i poteri d'azione all'uopo necessari non sono previsti né dall'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE né dalle disposizioni specifiche del trattamento e che è dunque opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo;

considerando che la direttiva 82/176/CEE⁽¹⁾ fissa i valori limite per gli scarichi di mercurio nell'ambiente idrico da parte degli stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini, nonché gli obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi detti scarichi;

considerando che è necessario che la Commissione presenti una relazione ogni quattro anni, in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE⁽²⁾;

considerando che il livello di industrializzazione è estremamente basso nella Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione, nonché della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell'isola; che pertanto non occorre applicare la presente direttiva alla Groenlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite per le norme di emissione del mercurio per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità per quanto concerne il mercurio per l'ambiente idrico;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autoriz-

zazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti;

- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di mercurio negli scarichi e nell'ambiente idrico;
- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo;
- prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri;
- prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento provocato dagli scarichi di cui all'articolo 4.

2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) « mercurio »:
 - il mercurio allo stato elementare,
 - il mercurio in un composto;
- b) « valori limite »:
 - i valori indicati nell'allegato I;
- c) « obiettivi di qualità »:
 - le esigenze indicate nell'allegato II;
- d) « trattamento del mercurio »:
 - il processo industriale che comporta la produzione o l'utilizzazione del mercurio, oppure ogni altro processo industriale in cui il mercurio sia presente;
- e) « stabilimento industriale »:
 - ogni stabilimento in cui è effettuato il trattamento del mercurio o di qualsiasi altra sostanza contenente mercurio, tranne lo stabilimento industriale di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/176/CEE;
- f) « stabilimento esistente »:
 - ogni stabilimento industriale che sia in funzione alla data di notifica della presente direttiva;
- g) « nuovo stabilimento »:
 - ogni stabilimento industriale che entri in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva,
 - ogni stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del mercurio sia significativamente aumentata dopo la data di notifica della presente direttiva.

Articolo 3

1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti mercurio escono dallo stabilimento industriale.

Se le acque di scarico contenenti mercurio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il mercurio, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base all'allegato II della presente direttiva e all'allegato IV della direttiva 82/176/CEE.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3 nonché dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.

Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.

La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.

5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del mercurio figura nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. Possono essere usati altri metodi purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell'allegato III, punto 1, della direttiva 82/176/CEE. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2, della direttiva 82/176/CEE.

Articolo 4

1. GLi Stati membri stabiliscono programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti

multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione di cui all'articolo 3 non possono in pratica essere applicate.

2. L'obiettivo di tali programmi è di prevenire o eliminare l'inquinamento. Essi comportano in particolare le misure e le tecniche più adeguate per assicurare la sostituzione, la ritenzione e il riciclo del mercurio. L'eliminazione dei rifiuti contenenti mercurio è effettuata conformemente alla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione del 1979.

3. I programmi specifici sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1989 e sono comunicati alla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.

Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza.

Articolo 6

1. Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda:

- i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di mercurio,
- i risultati dell'inventario degli scarichi di mercurio effettuati nelle acque di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
- i risultati dei controlli effettuati dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di mercurio,

la Commissione presenta una relazione ogni quattro anni in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione del mercurio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare valori limite complementari o obiettivi di qualità complementari.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. LALUMIÈRE

ALLEGATO I

Valori limite, termini per la loro osservanza e procedura di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi

1. I valori limite per i settori industriali in questione e i relativi termini d'applicazione sono indicati nella seguente tabella :

Settore industriale (1)	Valori limite da osservare a decorrere dal		Unità di misura	
	1° luglio 1986	1° luglio 1989		
1. Industrie chimiche che impiegano catalizzatori al mercurio a) per la produzione di cloruro di vinile	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
	0,2	0,1	g/t capacità di produzione di cloruro di vinile	
	b) per altre produzioni	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata
		10	5	g/kg di mercurio trattato
2. Fabbricazione dei catalizzatori contenenti mercurio utilizzati per la produzione di cloruro di vinile	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
	1,4	0,7	g/kg di mercurio trattato	
3. Fabbricazione dei composti organici e inorganici del mercurio (esclusi i prodotti di cui al punto 2)	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
	0,1	0,05	g/kg di mercurio trattato	
4. Fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
	0,05	0,03	g/kg di mercurio trattato	
5. Industrie dei metalli non ferrosi (2) 5.1. Stabilimenti di ricupero del mercurio	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	
6. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio	0,1	0,05	mg/l di acqua scaricata	

(1) Per i settori industriali diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, che non figurano nella presente tabella, quali le industrie della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone, i valori limite sono fissati, in caso di necessità, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione per gli scarichi di mercurio. Le norme di emissione devono tener conto dei mezzi tecnici più perfezionati disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nel presente allegato ad esse meglio corrispondente.

(2) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, proposte volte a fissare valori limite più restrittivi in vista della loro entrata in vigore dieci anni dopo la notifica della presente direttiva.

I valori limite indicati nella tabella corrispondono a una concentrazione media mensile massima o a un carico mensile massimo.

Le quantità di mercurio scaricato sono espresse in funzione della quantità di mercurio trattato dallo stabilimento industriale nello stesso periodo o in funzione della effettiva capacità di produzione di cloruro di vinile.

2. I valori limite espressi in termini di concentrazione, che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella precedente tabella per i settori industriali da 1 a 4. I valori limite espressi in concentrazione massima non devono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d'acqua per chilogrammo di mercurio trattato o per tonnellata di capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.

Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume di acqua necessario, che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato rispetto alla quantità di mercurio trattato o alla capacità effettiva di produzione di cloruro di vinile.

3. I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui alla precedente tabella.
4. Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo.

Tale procedura di controllo deve prevedere il prelevamento e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e se necessario della quantità di mercurio trattato.

Qualora sia impossibile determinare la quantità di mercurio trattato, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di mercurio che può essere impiegato in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.

5. È prelevato un campione rappresentativo dello scarico per un periodo di 24 ore. Il quantitativo di mercurio scaricato nel corso di un mese è calcolato in base ai quantitativi di mercurio scaricati giornalmente.

Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 7,5 kg di mercurio all'anno può tuttavia essere istituita una procedura di controllo semplificata.

ALLEGATO II

Obiettivi di qualità

Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che essi devono stabilire e far applicare in conformità dell'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che, nella zona interessata dagli scarichi di mercurio, sia (siano) rispettato(i) lo (gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) tra quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE.

L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE quello (quelli) da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto del fatto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nel prevenire o eliminare qualsiasi inquinamento.

Eccezionalmente, qualora si riveli necessario per ragioni tecniche, previa notifica alla Commissione, i valori numerici degli obiettivi di qualità indicati ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'allegato II della direttiva 82/176/CEE possono essere moltiplicati per 1,5 fino al 1° luglio 1989.

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo reggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

